

VII FORUM COMMERCIALISTI/Allo studio del governo, conferma il presidente Gusmeroli

# Tasse mensilizzate dal 2024

## Versamenti a rate verso l'estensione a tutti i contribuenti

DI GIULIANO MANDOLESI

**T**asse mensilizzate forse già a partire dal 2024. Allo studio del governo c'è la possibilità di rendere strutturale e progressivamente ampliare a tutte le tipologie di contribuenti, abbracciando anche i contributi inps, la modalità di versamento dilazionata in 5 rate del secondo acconto delle imposte con pagamento dal 16 gennaio successivo alla chiusura dell'anno fiscale (a cui fa riferimento il versamento). Considerata già operativa l'opzione di cui all'articolo 8 c.1 del decreto legislativo 1/2024 che consente di rateizzare in 7 pagamenti il saldo ed il primo acconto delle imposte, a cui andrebbero sommate le eventuali ulteriori 5 rate del secondo acconto si potreb-

be arrivare, già per le imposte scadenti nell'anno 2024, a 12 versamenti, a uno al mese, dunque ad una effettiva mensilizzazione della corresponsione delle tasse (e forse anche dei contributi). Il calendario dei pagamenti annuali potrebbe quindi partire con la dilazione da giugno a dicembre del saldo e del primo acconto delle imposte proseguendo poi l'anno successivo da gennaio a maggio con il versamento in 5 rate del secondo acconto. Questi sono gli effetti delle informazioni fornite dall'Alberto Gusmeroli, Presidente della X Commissione delle attività produttive, commercio e turismo, durante il 7° forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili svoltosi ieri (vedi *ItaliaOggi* del 29 gennaio),

**Secondo acconto a rate**

**da stabilizzare ed ampliare.** Come dichiarato dall'on. Gusmeroli nell'intervista rilasciata durante il forum, si tenterà di rendere strutturale la possibilità di versare il secondo acconto delle imposte a rate, opzione concessa per la prima volta lo scorso anno, con ampliamento sia della platea dei beneficiari sia della tipologia di versamenti eseguibili in tale modalità. Va ricordato infatti il meccanismo di dilazione del secondo acconto con slittamento della scadenza del pagamento dal 30 novembre al 16 gennaio, come stabilito all'articolo 4 del decreto 145/2023 che lo disciplina (il c.d. decreto anticipi), è stato previsto in forma sperimentale unicamente per l'anno d'imposta 2023 e solo per le persone fisiche titolari di partita IVA che nell'annualità prece-

dente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Inoltre, la possibilità di dilazione, per espressa previsione normativa, non riguardava i contributi previdenziali (inps gestione separata, artigiani e commercianti) assistenziali ed premi assicurativi INAIL. La struttura della dilazione prevedeva fino a 5 rate scadenti il 16 di ogni mese da gennaio a maggio. Qualora questa disposizione venisse confermata anche per il 2024 o resa strutturale con ampliamento della platea dei fruitori e comprendendo anche i contributi inps, opererebbe in combinazione con la norma già attiva e che consentirà senza distinzioni il pagamento del saldo e del primo acconto delle imposte in 7 rate di fatto mensilizzando il versamento di imposte e

contributi. In conseguenza delle novazioni apportate dall'articolo 8 del dlgs 1/2024, è stato modificato l'articolo 20 del dlgs 241/1997 che definisce le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte aggiungendo il 16 dicembre una ulteriore rata al piano di dilazione attualmente strutturato da giugno al 30 novembre (in 6 rate). Da segnalare inoltre che, con la disposizione di cui all'articolo 8 comma 1, lettera b) viene disposta anche l'unificazione dei termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA e per effetto della modifica, entrambe le categorie di soggetti potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese

—© Riproduzione riservata—

### LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AI QUESITI DEGLI OPERATORI

*ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti posti dai professionisti al VIII Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili*

#### IMPREDITORE INCAPACE

Un imprenditore di fatto è divenuto incapace di intendere e di volere, ma non è stata fatta alcuna comunicazione per ufficializzare tale stato clinico proseguendo l'attività artigianale, mediante una procura generale in favore del proprio coniuge comunicata al Registro Imprese. Il commercialista che lo assiste ha sollecitato verbalmente più volte al procuratore di regolarizzare la situazione facendo denuncia al Tribunale e far riconoscere lo stato di incapacità del titolare imprenditore artigiano. Quali obblighi e responsabilità ha il commercialista per tale inattività del procuratore generale dell'impresa? Può continuare ad assistere l'azienda inviando dichiarazioni fiscali e previdenziali senza incorrere in sanzioni?

**Studio associato V.A.-D.A.**

#### Risponde Bruno Pagamici

La questione descritta presenta contorni più squisitamente di carattere legale. Tuttavia di seguito verrà fornita una risposta al quesito tenendo conto che il caso rappresentato verte soprattutto sull'incapacità dell'imprenditore non ufficializzata e quindi non resa nota ai terzi attraverso le procedure e gli atti previsti in questi casi dalla legge e sulla procura rilasciata dall'imprenditore stesso il cui contenuto andrebbe comunque meglio dettagliato (o modificato), in quanto il termine "generale" potrebbe non essere in linea con le esigenze legate al caso in questione. La figura del procuratore, infatti, è disciplinata dall'art. 2209 c.c. che recita testualmente: "Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo pre-

posti ad esso". I procuratori di conseguenza sono coloro che secondo un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa. Essi sono quindi ausiliari subordinati (e sono di grado inferiore rispetto ad esempio all'istitutore perché a differenza dello stesso, non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo di una sede secondaria, e non sono degli ausiliari con funzioni direttive perché il loro potere decisionale è circoscritto a un determinato settore dell'impresa. Costituiscono esempi di procuratori: il direttore del settore acquisti, il dirigente del personale, il direttore del settore pubblicità. Il procuratore non ha la rappresentanza processuale dell'imprenditore neppure negli atti che sono stati posti in essere da lui stesso, e non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e della tenuta delle scritture contabili. La figura che potrebbe essere più attinente al caso rappresentato, invece, è quella dell'istitutore i cui obblighi si sostanziano nella circostanza che egli è tenuto insieme all'imprenditore (anche incapace) all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel Registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili (ex art. 2205 c.c.), e in caso di fallimento dell'imprenditore saranno applicate anche nei confronti dell'istitutore le sanzioni penali a carico del fallito (ex art. 227 LF), tenendo presente che solo l'imprenditore potrà essere dichiarato fallito e soltanto lui sarà esposto agli effetti personali e patrimoniali che derivano dal fallimento. L'istitutore ha inoltre il potere di rappresentanza:

- sostanziale: anche senza espressa procura l'istitutore può compiere in nome dell'imprenditore tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa o del ramo al quale è preposto; non può invece compiere atti che travalicano dalla gestione dell'impresa, ad esempio la vendita o l'affitto dell'azienda oppure il cambiamento dell'oggetto dell'attività e non può vendere oppure ipotecare

i beni immobili del preponente se non è stato specificamente autorizzato; - processuale: l'istitutore può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto per le obbligazioni che dipendono da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa alla quale è preposto (ex art. 2204 comma 2, c.c), quindi non soltanto per gli atti compiuti da lui ma anche per gli atti posti in essere direttamente dall'imprenditore.

I poteri rappresentativi determinati dalla legge nei confronti dell'istitutore possono essere ampliati oppure limitati dall'imprenditore sia all'atto della preposizione sia successivamente. L'istitutore va nominato con procura institoria ma per tale procedura è consigliabile consultarsi con un notaio o con un avvocato.

#### FORFETARIE IVA

Un soggetto forfetario che il 14 dicembre 2023 supera i 100 mila euro di ricavi incassati, avendo ricevuto tramite SDI dopo il 14 dicembre 2023 fatture di acquisto datate prima del 14 dicembre, può recuperare l'iva su tali acquisti?

**Dr. E. L.**

#### Risponde Fabrizio G. Poggiani

Nell'ipotesi di fuoriuscita in corso d'anno dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite (art. 1 co. 71 terzo periodo della L. 190/2014). Ai fini del superamento del limite, ciò che rileva è l'incasso dei ricavi o dei compensi e non l'emissione della relativa fattura. Conseguentemente, la fattura che comporta il superamento del limite in corso d'anno, se emessa contestualmente all'incasso, deve esporre l'IVA a debito; se l'incasso avviene in un momento successivo all'emissione della fattura, gli obblighi IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell'operazione (interamente considerata). A partire dall'incasso (successivo all'e-

missione della fattura) che comporta lo sfioramento del limite di 100.000 euro, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA (circ. Agenzia delle Entrate 32/2023, § 3.1.1), l'operazione che ha generato l'incasso, mediante integrazione del documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario, tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso e tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

#### SANATORIA MAGAZZINO

La sanatoria delle rimanenze di magazzino riguarda anche le imprese in contabilità semplificata e regimi forfetari/minimi?

**Rag. A.M.**

#### Risponde Fabrizio G. Poggiani

Sotto il profilo soggettivo, la facoltà è limitata agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, agli OIC adopter. Sono interessate tutte le società (di persone e di capitali) e le imprese individuali. Devono ritenersi escluse le imprese individuali e le società di persone che adottano il regime di contabilità semplificata ed i contribuenti in regime forfetario, in quanto in entrambi i casi il magazzino non assume valenza fiscale; per le imprese in contabilità semplificata, le variazioni delle rimanenze non concorrono alla formazione del reddito d'impresa. Infatti, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci rilevano nel periodo d'imposta in cui è effettuato il pagamento; pertanto, si ritiene che tali soggetti siano esclusi dall'ambito applicativo della disposizione, posta l'impossibilità di fruirla.

**I quesiti possono essere inviati a [italiaoggi@italiaoggi.it](mailto:italiaoggi@italiaoggi.it)**

—© Riproduzione riservata—